



**COLDIRETTI**

**Senato della Repubblica – Commissione 9<sup>a</sup> Industria, commercio, turismo,  
agricoltura e produzione agroalimentare**

**A.S. 17**

***Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode  
dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale  
dell'agricoltura***

**AUDIZIONE DEL 2 FEBBRAIO 2023**

Le iniziative legislative volte a valorizzare la funzione sociale dell'agricoltura sono sicuramente apprezzabili e conseguentemente si esprime piena condivisione per l'impianto e per le finalità che il disegno di legge A.S. 17 intende perseguire attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode del territorio, a ulteriore conferma della natura *multifunzionale* delle attività agricole orientate alla sostenibilità ambientale, alla protezione e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale.

Poiché l'iniziativa legislativa in titolo incide sulla disciplina giuridica afferente alle attività agricole per connessione e su alcuni istituti relativi alla disciplina dell'impresa agricola, si propongono alcune riflessioni al fine di valutare la possibilità di modificare il testo in esame affinché lo stesso possa risultare pienamente coerente col vigente quadro normativo.

L'articolo 1 del disegno di legge introduce una definizione di "agricoltore custode". A tal proposito si deve rilevare la presenza, a livello di diritto positivo, di una definizione di agricoltore custode, non pienamente coincidente con quella del disegno di legge in esame (articolo 2, co. 3, legge n. 194 del 2015, recante "*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*")<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Art. 2, co 3. *Ai fini della presente legge, sono definiti «agricoltori custodi» gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario*

Sebbene la definizione recata dalla legge n. 194 cit. sia circoscritta ai precipui fini della stessa legge (tutela della biodiversità), si pone in evidenza l'esigenza di un coordinamento tra le due definizioni per evitare sovrapposizioni normative e incongruenze interpretative e, soprattutto, per fornire un criterio univoco volto ad armonizzare le leggi regionali che, in attuazione della legge del 2015, recano una differente disciplina dell'agricoltore custode.

L'articolo 2 individua i soggetti e le attività da esercitare prevalentemente affinché possa essere riconosciuta dalle Regioni e dalle Province autonome la qualifica di "agricoltore custode del territorio".

Destinatari della disposizione sono gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e le società cooperative "del settore agricolo e forestale". Con riguardo a queste ultime, si deve rilevare l'atecnicità della locuzione utilizzata atteso che non è univocamente individuabile tale categoria di imprese cooperative né tantomeno risulta chiaro l'utilizzo del sintagma "settore forestale".

Quanto all'elemento qualificante della *prevalenza* delle attività esercitate (attività di manutenzione del territorio; custodia della biodiversità; allevamento di razze animali o coltivazione di varietà vegetali locali; contrasto all'abbandono, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo), trattandosi di attività connesse alle attività agricole principali di cui all'articolo 2135 cod. civ. si ritiene opportuno, a fronte di una certa genericità della disposizione di cui all'articolo 2 del disegno di legge, prevedere il rinvio ad un provvedimento attuativo che disciplini i criteri che consentano all'imprenditore agricolo – che deve necessariamente esercitare le attività agricole "principali" per essere qualificato tale – di svolgere le attività connesse di cui all'articolo con caratteristiche di prevalenza.

Con specifico riguardo alla lettera *e*) dell'art. 2, risulta di difficile individuazione e determinazione l'oggetto dell'attività di "contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo"; la norma, così come formulata, pare limitarsi ad un orientamento finalistico.

Gli articoli 3 e 4 recano la disciplina dei rapporti con le pubbliche Amministrazioni. La scelta dei proponenti dell'iniziativa legislativa è quella di individuare in *progetti, accordi e protocolli d'intesa* (articolo 3 d.d.l.) o in appositi *bandi per l'individuazione degli agricoltori custodi* (art. 4 d.d.l.) gli strumenti per riconoscere alcune premialità agli operatori economici "agricoltori custodi".

Preme a tal proposito segnalare che con il decreto legislativo n. 228 del 2001 sono stati introdotti alcuni strumenti normativi di cui possono avvalersi le pubbliche

---

*locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della presente legge, sono definiti «allevatori custodi» gli allevatori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario animali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, e dalle disposizioni regionali emanate in materia.*

amministrazioni per avviare un dialogo diretto e agevolato con le imprese agricole. Ci si riferisce, più specificamente, ai contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela del paesaggio agrario e forestale (art. 14) e ai c.d. "contratti in deroga", a particolari condizioni ed entro certi limiti, per l'affidamento diretto di servizi di manutenzione del verde agli imprenditori agricoli senza la necessità di avviare una procedura competitiva (art. 15). La volontà del legislatore, già nel 2001, è stata infatti quella di valorizzare il ruolo sociale dell'impresa agricola che, attraverso le attività di valorizzazione e manutenzione del territorio, persegue anche finalità di tutela di interessi pubblici.

Si ritiene, quindi, che sarebbe opportuno, per il perseguimento delle finalità di cui al disegno di legge, rendere operativi i centri multifunzionali di cui all'articolo 2 della legge n. 158 del 2017 (legge sui "piccoli comuni"), disciplinando modalità per incentivare la creazione di una rete di accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto degli articoli 11 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm. e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001 e ss.mm.

Inoltre, in presenza di una norma di carattere speciale, quale è l'articolo 15 cit., finalizzata a favorire la fornitura di servizi da parte delle imprese agricole, appare agevole per le Amministrazioni competenti fondare su tale presupposto legale il ricorso all'individuazione preferenziale dell'imprenditore agricolo "custode del territorio" quale affidatario di lavori servizi per il perseguimento delle finalità indicate dallo stesso articolo 15 e del tutto coerenti con quelle di cui all'articolo 1 del disegno di legge.

Conseguentemente le misure premiali cui si è fatto cenno (ad es. in termini di riduzioni tariffarie di competenza degli enti locali) in favore degli agricoltori custodi, potrebbero essere destinate alla promozione degli strumenti negoziali in parola, rimettendo alla regolamentazione pattizia le modalità per usufruire di dette misure.

I successivi articoli, che propongono l'istituzione di una giornata per la celebrazione dell'agricoltura ed iniziative pubbliche di promozione della funzione sociale dell'agricoltura, si ritengono pienamente condivisibili.